

Cisterne: proroga per la circolazione

Due anni di tempo per adeguare veicoli e rimorchi costruiti prima del 1997. Il provvedimento accompagna il recepimento in Italia della versione 2009 dell'Adr

Il 31 dicembre scorso è scaduto la proroga per la circolazione, in regime Adr, dei veicoli cisterna e delle cisterne costruite fino alla metà degli anni 90, quando prive dei dispositivi di frenata Abs e del rallentatore di velocità. La questione ha suscitato grandi preoccupazioni tra gli operatori del settore che, per poter continuare ad utilizzare questi mezzi in Italia, avrebbero dovuto montare i sopracitati dispositivi con una spesa, a volte, superiore rispetto al valore commerciale residuo del mezzo, mentre addirittura in altri casi il montaggio degli stessi si presentava tecnicamente impossibile. Per questo motivo la categoria si è mobilitata per ottenere una proroga che ora è ufficiale, essendo contenuta nel decreto ministeriale del 18 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo u.s. ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, contestualmente al decreto legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo u.s.) che recepisce formalmente in Italia la versione 2009 dell'Adr.

Il decreto agisce su due piani:

- da un lato prevede una deroga generalizzata di due anni per tutti i veicoli cisterna, i rimorchi e i semirimorchi cisterna e le cisterne prima del 1 gennaio 1997, non conformi alle specifiche tecniche contenute nell'Adr 2009 (direttiva U.E. 2008/68, recepita in Italia con decreto legislativo n. 35/2010): biennio che, decorrendo dalla data di efficacia del decreto ministeriale in commento (ovvero dal 12 marzo 2010), viene quindi a scadere il 12 marzo 2012.
- dall'altro, il decreto stabilisce la possibilità di utilizzare questi mezzi per un periodo di venticinque anni dalla data di prima immatricolazione (o dalla prima immissione in servizio, per le cisterne), quando ricorrano tutte queste condizioni:

- o le caratteristiche costruttive di questi veicoli non devono essere compatibili con quelle fissate dall'Adr 2009, ma devono rispettare le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996; inoltre, gli stessi mezzi devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire il rispetto delle norme che garantiscono la sicurezza della circolazione stradale, previste nel codice della strada e nell'Adr;
- o i veicoli trasportino le sostanze contrassegnate da determinati simboli Onu, come evidenziati dalla tabella qui sotto.

I veicoli utilizzabili per 25 anni dalla data di prima immatricolazione			
Numeri Onu / tipologie di mezzi	Veicoli Cisterna	Rimorchi Semirimorchi Cisterna	Cisterne
1202 / gasolio	X		x
1965 / idrocarburi gassosi in miscela liquefatti	X	X	
1136 / distillati dal catrame di carbon fossile, infiammabile		X	X
1267 / petrolio greggio		X	X
1999 / catrami liquidi		X	X
3256 / liquido trasportato a caldo, n.a.s., infiammabile		X	X
3257 / liquido trasportato a caldo, n.a.s.		X	X
Materie della classe 2 / gas			X

Per le cisterne che trasportano gas liquefatti refrigerati, l'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale prevede che possano ancora utilizzarsi per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, purché siano mantenute in sicurezza ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore, in Italia, dell'Adr 2009.